



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura per la composizione della crisi da Sovraindebitamento –

accordo di composizione della crisi R.G. n. 1/2022

Il Giudice, in persona del dott. Francesco Maria Antonio Buggè

-rilevato che, con ricorso depositato l'11.03.2022 i sigg.ri coniugi **[REDACTED]** **[REDACTED]** hanno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 10 della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa dell'accordo di composizione della crisi redatto dall' "Organismo di composizione della crisi" nella persona del dott.ssa Ambra Alvano;

- ritenuto che la proposta di accordo soddisfa dunque i requisiti di cui all'art. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;

- considerato che il sopra citato articolo dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano "*se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9*" della medesima legge;

- rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'**art. 7** della l. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, che non è soggetto a procedure concorsuali di cui alla l.f.;

- osservato, quanto all'**art. 8** l. 3/2012, che il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia.

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'**art. 9**, comma 2, della succitata legge:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;

Rilevato che in data 1.04.2022 la dott.ssa Alvano chiedeva chiarimenti ed integrazioni a supporto della proposta di ristrutturazione del debito e che i medesimi venivano compiutamente depositati da parte ricorrente in data 21.04.2022;

rilevato inoltre che in data 6.06.2022 la procedura veniva assegnata al dott. Francesco Maria Antonio Buggè

P.Q.M.

Fissa l'udienza dell'11/10/2022 ore 10:30 per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che la proposta di accordo ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e pubblicizzati sul sito del Tribunale; con l'avviso ai creditori che potranno farlo pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1 e che, in mancanza, si

riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Avvisa che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto e che ai sensi del comma quarto dell'art. 10 l. 3/2012 le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 06.07.2022

Il Giudice

dott. Francesco Maria Antonio Buggè